

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2566

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ARTIOLI, CASALINUOVO, CURCI, FINCATO GRIGOLETTO,
LENOCI, SACCONI, SANTINI, SCAGLIONE, SEPPIA**

Presentata il 19 febbraio 1985

**Norme per la concessione di contributi statali ad associazioni
ed istituzioni che svolgono attività di promozione sociale**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema del sostegno finanziario da parte dello Stato alle associazioni o istituti che si occupano della promozione culturale e sociale, al fine del raggiungimento dell'uguaglianza sostanziale dei cittadini in stato di marginalità sociale, è da tempo all'attenzione delle forze politiche.

La Camera dei Deputati già dal 1981, in occasione dell'approvazione della legge 27 aprile 1981, n. 190 « Contributi a carico dello Stato a favore di associazioni per il sostegno della loro attività di promozione sociale », aveva impegnato il governo a presentare un disegno di legge che contenesse una normativa organica che garantisse criteri oggettivi e controlli per l'assegnazione di contributi a tali associazioni.

Successivamente invece ci si limitò a rifinanziare tale legge, includendo qualche nuova associazione, senza dettare

norme oggettive per stabilire chi avesse realmente diritto a tali contributi ed in quale misura, anche alla luce dell'attività realmente svolta e dei risultati dei documenti di bilancio.

La presente proposta di legge intende dare una normativa puntuale a tale materia, in modo da evitare che, attraverso continui provvedimenti di rifinanziamento, si lascino sostanzialmente le cose come stanno, riproponendo per il contributo statale gli stessi enti ed associazioni, salvo qualche aggiornamento dettato più da ragioni clientelari che da ragioni oggettive.

Bisogna in sostanza arrivare a stabilire quei criteri che soli possono essere alla base di un corretto e mirato intervento statale, che deve prescindere dalle spinte di gruppi o di singoli.

All'articolo 1 si stabilisce che possono fruire dei contributi statali associazioni,

enti, fondazioni culturali o gruppi associativi che contribuiscono con un apporto elevato al raggiungimento dell'uguaglianza sostanziale dei cittadini in stato di marginalità sociale a causa di *deficit* psico-fisici per l'età o per specifiche condizioni socio-economiche. Tali contributi devono essere utilizzati per fini di promozione e di integrazione sociale, con esclusione di qualsiasi altra prestazione o servizio di competenza degli enti pubblici.

All'articolo 2 si stabiliscono i requisiti per l'ammissibilità al contributo e cioè: assenza di scopo di lucro; svolgimento di attività di ricerca, studio, documentazione e informazione, sulla base di una programmazione pluriennale; disponibilità di un'organizzazione idonea per lo svolgimento di attività e servizi di rilevante valore sociale e culturale; partecipazione attiva e diretta dei rappresentati.

All'articolo 3 si stabiliscono le procedure per la richiesta di contributo, introducendo oltre alla solita documentazione (statuto, bilanci, relazione sull'attività svolta) il parere della regione sull'idoneità dell'istituzione richiedente il contributo.

All'articolo 4 si stabiliscono i criteri di ripartizione dei contributi i quali devono essere erogati per il 25 per cento in misura uguale per tutti, per un ulteriore 25 per cento in proporzione al numero degli associati e per il restante 50 per cento in funzione della qualità dell'attività svolta.

All'articolo 5 si stabiliscono i meccanismi di controllo sull'impiego dei contributi.

All'articolo 6 infine si stabilisce che l'ammontare dei contributi deve essere stabilito ogni anno con legge finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

Lo Stato concede contributi per la promozione sociale e per la tutela degli associati alle persone giuridiche privatizzate ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'articolo 1-*undecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Al fine di agevolare attività di studio, di ricerca, di informazione e di promozione culturale e sociale, sono concessi da parte dello Stato contributi anche ad associazioni, enti, fondazioni culturali o gruppi associativi, che contribuiscono con apporto elevato al raggiungimento dell'eguaglianza sostanziale dei cittadini in stato di marginalità sociale a causa di *deficit* psico-fisici, per l'età o per specifiche condizioni socio-economiche.

Tutti i soggetti collettivi che usufruiscono del contributo di cui alla presente legge devono utilizzarlo per i fini di promozione e di integrazione sociale, con esclusione di qualsiasi altra prestazione o servizio di competenza delle regioni, dei comuni singoli o associati e del Servizio sanitario nazionale.

ART. 2.

(Requisiti per l'ammissibilità al contributo).

Hanno titolo alla concessione del contributo di cui al secondo comma dell'articolo 1 le associazioni, enti, fondazioni o gruppi associativi che abbiano le seguenti caratteristiche:

a) non perseguono scopi di lucro e svolgono attività di ricerca, di studio, di documentazione e di informazione sulla base di una programmazione pluriennale;

b) dispongono di un'organizzazione idonea allo svolgimento di attività e servizi di rilevante valore sociale e culturale;

c) operano con la più ampia partecipazione attiva e diretta dei rappresentati.

ART. 3.

(Procedure per la richiesta di contributo).

Le domande di contributo devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, unitamente al programma delle attività.

Entro il medesimo termine devono essere inoltre presentati:

a) copia dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'eventuale regolamento;

b) copia del bilancio preventivo con analitica indicazione dell'impegno finanziario e copia del bilancio consuntivo relativo all'attività svolta nell'anno precedente, regolarmente approvato dagli organi statutari;

c) relazione ampiamente descrittiva ed analitica sul programma presentato;

d) parere della regione di appartenenza del richiedente sulla idoneità a ricevere il contributo.

ART. 4.

(Criteri di ripartizione dei contributi).

Per la ripartizione del fondo ai soggetti che abbiano i requisiti necessari si applicano i seguenti criteri:

a) una quota del venticinque per cento in misura uguale per tutte le associazioni ammesse;

b) una quota del venticinque per cento in proporzione al numero degli associati;

c) una quota del cinquanta per cento in funzione della qualità e della finalità del programma presentato ai sensi dell'articolo 3.

ART. 5.

(Rendiconti e controllo).

Ogni soggetto che fruisca del contributo dello Stato di cui alla presente legge, è tenuto, in ogni caso, a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, documentazione probatoria e giustificativa sull'impiego del contributo ricevuto.

La Presidenza del Consiglio vigila sulla attribuzione dei contributi, avvalendosi della consulenza di un Comitato di garanti, nominati tra cittadini di indiscusso valore professionale, esperti nel settore dei servizi sociali, con il compito specifico di esaminare i programmi presentati anche in funzione dell'attività svolta dalla associazione.

Alla Presidenza del Consiglio deve inoltre essere presentata ogni anno, da parte del Comitato dei garanti, una dettagliata relazione sui risultati dell'azione svolta dall'associazione cui è stato assegnato il contributo.

In caso di inattività dell'associazione o di non corrispondenza fra programma e risultati può essere negata la prosecuzione della concessione del contributo.

ART. 6.

(Assegnazione dei contributi).

Annualmente in sede di approvazione del bilancio dello Stato per l'esercizio di competenza, si determina l'ammontare complessivo dei contributi di cui alla presente legge incrementando del tasso di inflazione programmato lo stanziamento previsto per l'anno precedente.

Esperita l'istruttoria e verificata la regolarità delle domande ed il possesso dei requisiti richiesti, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della sanità, con

proprio decreto, provvede annualmente alla ripartizione dei contributi da assegnare a ciascuna associazione.

Il Governo, in allegato al rendiconto sul bilancio dello Stato, presenta al Parlamento una relazione annuale sulla regolarità dei bilanci e sulle attività svolte dagli enti e dalle associazioni di cui alla presente legge.